

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 626

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COTA

Disciplina dell'adozione di piani di riforma per il rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle regioni a statuto ordinario

Presentata il 2 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le politiche di razionalizzazione e di contenimento della spesa hanno fortemente condizionato l'attività delle amministrazioni pubbliche sia a livello centrale, sia — soprattutto — a livello regionale.

Da un lato le manovre governative hanno consentito allo Stato di aumentare le entrate di propria competenza, dall'altro lato le regioni hanno potuto semplicemente certificare la diminuzione dei trasferimenti, senza la possibilità di incrementare le proprie entrate tributarie, se non marginalmente.

Tutto ciò, in un contesto caratterizzato dal persistere di una percentuale molto elevata di debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo situazione che ha

portato molte regioni a trovarsi in gravi situazioni deficitarie di bilancio.

La presente proposta di legge, per assicurare interventi finalizzati ad agevolare da parte delle regioni a statuto ordinario il rispetto dei principi di equilibrio dei bilanci, come disposto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, prevede che le regioni che non conseguono gli obiettivi di cui all'articolo 3 della medesima legge, o la situazione di equilibrio di cui all'articolo 9, possano adottare un piano di riforma, avente durata pluriennale.

L'obiettivo dei piani di riforma è la ristrutturazione della spesa che deve essere calibrata per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni e le funzioni fondamentali relative ai diritti civili e

sociali, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della regione attraverso il completamento delle riforme strutturali in atto e la riforma del modello organizzativo della regione.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, i piani di riforma dispongono una serie di azioni che prevedono l'equilibrio dei saldi strutturali alla durata del piano, deroghe specifiche ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno, la definizione di limiti di indebitamento da rispettare per il periodo di durata del piano, l'unificazione delle poste di entrata relative a trasferimenti statali con conseguente allocazione non

vincolata delle poste di uscita, la definizione del periodo per l'assegnazione di una maggiore aliquota di compartecipazione derivante dai tributi riscossi nel territorio regionale.

I piani di riforma, predisposti su iniziativa delle regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e, sentiti i Ministeri competenti, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al Ministero dell'economia e delle finanze spetta il compito di controllo e intervento sostitutivo nel caso di inosservanza del piano da parte delle regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di assicurare interventi finalizzati ad agevolare, da parte delle regioni, il rispetto a regime dei principi di equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni che non conseguono gli obiettivi di cui all'articolo 3 o la situazione di equilibrio di cui all'articolo 9 della medesima legge definiscono, d'intesa con il Governo nazionale, piani di riforma aventi valenza pluriennale.

ART. 2.

(Obiettivo dei piani di riforma).

1. I piani di riforma prevedono un sistema di ristrutturazione della spesa calcolata per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni e le funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, che consenta la sostenibilità finanziaria della regione attraverso il completamento delle riforme strutturali in atto e la riforma del modello organizzativo della regione.

ART. 3.

(Azioni dei piani di riforma).

1. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, i piani di riforma dispongono azioni che prevedono:

a) l'equilibrio dei saldi strutturali determinati per il periodo di durata del piano;

b) deroghe specifiche ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno;

c) la definizione dei limiti di indebitamento da rispettare per il periodo di durata del piano;

d) l'unificazione delle poste di entrata riferite ai trasferimenti nazionali con conseguente allocazione non vincolata delle poste di uscita;

e) la definizione del periodo per l'assegnazione di una maggiore aliquota di compartecipazione derivante dai tributi riscossi nel territorio regionale.

ART. 4.

(Predisposizione e controllo dei piani di riforma).

1. I piani di riforma sono predisposti su iniziativa della regione d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri competenti.

2. I piani di riforma sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Al Ministero dell'economia e delle finanze sono demandati il controllo e l'intervento sostitutivo nel caso in cui la regione non osservi le disposizioni contenute nel piano di riforma.

